Provincia di Pistoia
Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Prot. n. *Pistoia,*

VERBALE RIUNIONE DEL 04/12/2009

Oggetto: Ditta LADURNER S.p.A. – Termovalorizzatore di Montale.
D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione integrata ambientale. Lettera a firma del dott. M. Bolognini del 13/11/2009 prot. n. 3414 e del 20/11/2009 prot. n. 3509. Osservazioni e controdeduzioni.

Il giorno 04/12/2009 alle ore 10.00, presso i locali del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

Dott. For. G.Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott. Claudio Coppi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;

In merito alle note del Dott. Bolognini citate in oggetto, il gruppo tecnico di cui sopra, concorda:

- sulla opportunità di inviare una nota di risposta alla Azienda USL al cui scopo redige la nota allegata;
- sulla opportunità di effettuare una specifica visita ispettiva presso l'impianto al fine di acquisire tutte le informazioni e/o documentazioni in merito al "presunto incenerimento di rifiuti pericolosi".

Inoltre, ritengono opportuno inviare le note in oggetto all'Ufficio Legale della Provincia affinché sia effettuata una verifica tesa a stabilire se sussistano elementi validi per intraprendere azioni penali e/o civili nei confronti del firmatario delle stesse.

Dott. For. G.Ariberto Merendi

P.I. Luca Gentilini

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott. Claudio Coppi

Dott.ssa Serena Perissi

Nota prot. n° 3414 del 13/11/2009 (prot. Provincia di Pistoia n° 175171 del 18/11/2009)

Paragrafi 2-3:

Per quanto attiene gli atti di diffida emanati a carico della ditta Ladurner S.p.A. è opportuno specificare che tale documentazione viene pubblicata sul sito internet della Provincia di Pistoia ogni qualvolta ne viene concluso l'iter tecnico/amministrativo. Questa precisazione è da ritenersi valida per qualsiasi procedimento sia autorizzatorio che sanzionatorio o ordinatorio, nonché interlocutorio. Nei prossimi giorni verranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Pistoia le Ordinanze di diffida (n° 1776 del 25/08/2009 e n° 2275 del 29/10/2009) e i relativi procedimenti. A tale proposito si ritiene opportuno precisare che i due atti sopra citati riguardano problematiche diverse tali da configurarsi come singoli procedimenti su cui applicare l'art. 11 comma 9 lettera a del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.

Paragrafo 4:

Le affermazioni riportate in merito ai valori di PCB derivano da considerazioni basate su un numero limitato ed eterogeneo di osservazioni. Per il 2009 sono disponibili due soli dati derivanti dai controlli ufficiali ARPAT acquisiti nel corso del giugno scorso, contro dieci valori ottenuti nei cinque autocontrolli effettuati dal gestore: tre di questi dieci valori sono inferiori a quelli ottenuti da ARPAT e solo un valore è decisamente superiore. Le fiale AMESA, relative al campionamento in continuo, sono analizzate in relazione alla ricerca di PCB solo da ARPAT e i valori ottenuti sono coerenti con quelli ottenuti nei controlli in discontinuo. Infine, non si comprende su quali basi tecniche scientifiche viene ipotizzato il legame esistente fra PCB in emissione e conduzione dell'impianto che secondo l'estensore delle note, non brucerebbe rifiuti pericolosi quando vengono eseguiti controlli ARPAT mentre si preoccuperebbe di farlo quando effettua gli autocontrolli!

Paragrafi 5-6-7-8-9

Nel giugno 2009 la Società Ladurner ha comunicato che il giorno 9 il sistema di misura in continuo delle emissioni aveva registrato alcuni valori di monossido di carbonio superiori ai valori limite. I successivi accertamenti condotti da operatori ARPAT hanno portato alla redazione di una Notizia di Reato per violazione di norme di cui al D.Lgs 133/05 nonché alla diffida (Ordinanza n° 1776 del 25/08/2009).

Nello stesso mese di giugno era anche programmato il controllo ufficiale delle emissioni che è stato effettuato è avvenuto nel periodo 17-30 giugno (i microinquinanti, in particolare, sono stati campionati nei giorni 17 e 25 giugno). Nell'occasione, come di consueto, sono state anche acquisite le fiale di campionamento in continuo operanti al momento e, in particolare, la fiala installata sulla linea 1 e la fiala installata sulla linea 3, entrambe attive dal 17 al 23 giugno. I risultati di tali controlli, sia per i microinquinanti che per i macroinquinanti, che per le fiale, non hanno evidenziato alcun valore degno di nota.

Nel corso di un sopralluogo condotto in data 31 luglio, programmato per assistere alle operazioni di calibrazione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni, oltre ad acquisire la fiala in quel momento installata sulla linea 1 (attiva nel periodo 17-31 luglio), considerato che nel frattempo si era attivata la procedura di comunicazione all'A.G. per il superamento del monossido di carbonio di cui si è detto, si è ritenuto di procedere anche alla acquisizione della fiala che era stata installata sulla linea 3 nel periodo in cui si era verificato il superamento del parametro CO (fiala attiva dal 3 al 17 giugno).

Le analisi condotte su quest'ultima fiala hanno evidenziato presenza di diossine e furani in concentrazione pari a 0,053 ng TEQ/Nm^3 e quindi inferiore al valore limite di 0,1 ng TEQ/Nm^3, anche se superiore a quella normalmente rilevata.

Si consideri comunque che il raffronto con il valore limite è solo indicativo poiché, come riportato nella DGRT 272/08, i sistemi automatici di campionamento in continuo dei microinquinanti organici hanno ancora carattere sperimentale e di verifica del trend emissivo, nonché di supporto alla gestione degli impianti. Non possono quindi, in alcun modo, sostituire i valori rilevati con le metodiche ufficiali di campionamento, né possono, da soli, dar luogo ad alcun provvedimento, neanche quando indicassero superamenti dei valori limite.

Ciononostante, poiché il valore rilevato, risultava più elevato di quanto normalmente misurato, ARPAT, anziché procedere ad una ordinaria trasmissione dei risultati a Provincia e Comune di Montale, ha ritenuto opportuno argomentare quanto osservato proponendo anche l'adozione di alcuni provvedimenti che hanno dato luogo all'emanazione dell'Ordinanza n° 2173 del 20/10/2009 (modifica d'ufficio dell'A.I.A.) con la quale, nello specifico, è stato prescritto quanto segue:

1.1. il sistema di campionamento in continuo delle PCDD/PCDF dovrà essere dedicato in via esclusiva alla linea 3 fino al completamento del suo collaudo;

1.2. le fiale acquisite con il sistema di cui al punto precedente dovranno essere sottoposte a controllo analitico con frequenza quindicinale. I risultati di tali controlli dovranno essere inviati, non appena disponibili, a questa Amministrazione ed ad ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia oltre che riportati nel report mensile;

1.3. in caso di fermo della linea 3 per un tempo superiore a 15 gg, il sistema di campionamento in continuo dovrà essere impiegato secondo la programmazione già autorizzata con Ordinanza n° 892 del 29/04/2009;

1.4. entro il 31/12/2009 ogni linea in funzione dovrà essere dotata di campionatore in continuo delle PCDD/PCDF. Per quanto attiene le modalità di campionamento ed analisi questa Amministrazione, con specifico atto, provvederà a determinare le modalità e le frequenze di analisi anche in considerazione dei risultati delle verifiche di cui al precedete punto 1.2.

Inoltre, in merito al "superamento" della soglia di attenzione si richiama quanto sopra descritto rilevando che non è mai stato evidenziato un superamento del limite di attenzione, così come previsto dalle prescrizioni A.I.A., in quanto l'"Istruzione di lavoro19" allegata all'A.I.A. stessa prevede quelle procedure che il gestore deve adottare nel caso che dai propri autocontrolli (sia puntuali che in continuo) venga accertato il superamento del livello di attenzione per il parametro PCCD/PCDF. Nel caso in questione si rileva che la fiala è stata analizzata da ARPAT ai soli fini di un approfondimento tecnico. Inoltre, i controlli puntuali, effettuati dalla stessa ARPAT nei giorni successivi all'incidente del 09/06/2009 e al periodo di campionamento della fiala, hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti a conferma della risoluzione delle problematiche che avevano causato l'incidente.

Da quanto sopra riportato non si ritiene pertinente l'affermazione del Dott. Bolognini circa la criticità nell'attività di controllo di ARPAT la quale, nel periodo giugno-luglio 2009, solo per citare le verifiche analitiche, ha effettuato sei analisi (due controlli puntuali e quattro fiale del campionamento in continuo). Si ritiene altresì incomprensibile il richiamo alla nota di ARPAT n° 30769 del 17/04/2009.

Riteniamo in questa sede opportuno precisare (anche alla luce dei recenti articoli di stampa secondo i quali ARPAT controllerebbe l'inceneritore solo quando brucia rifiuti urbani e ne sarebbe prova il fatto che i valori rilevati da ARPAT sono inferiori a quelli rilevati dal laboratorio incaricato dalla ditta per gli autocontrolli), che i risultati analitici ottenuti da ARPAT non sono affatto inferiori a quelli ottenuti in regime di autocontrollo. A titolo informativo si rileva che il valore medio di diossine e furani nelle emissioni campionate da ARPAT dall'ottobre 2007 ad oggi è risultato di 0,0072 ng TEQ/Nm^3 mentre quello rilevato in autocontrollo è stato di 0,0047 ng TEQ/Nm^3. Per quanto riguarda i PCB si rimanda a quanto detto in precedenza.

Paragrafo 11

Per quanto riguarda il "danno ambientale causato" dai "ripetuti malfunzionamenti" si evidenzia che le analisi effettuate dal rilascio dell'AIA (controlli ARPAT ed autocontrolli con metodi continui e discontinui) non hanno mai mostrato il superamento, fatta eccezione per il CO, dei valori limite prescritti. Pertanto poiché la norma in materia prevede che "è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile" non è possibile ad oggi stabilire l'esistenza del danno suddetto.

Paragrafo 12 e Nota Prot. n° 3509 del 20/11/2009 (Prot. Provincia di Pistoia n° 177499 24/11/2009)

Per quanto attiene la nota sopra citata si ritiene opportuno precisare che l'attivazione della procedura di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. avviene da parte dell'Autorità Competente (Provincia) in seguito ad evidenze di pericolo o danno per la salute che l'ASL è titolata a segnalare. Da qui si rileva quanto la successiva nota n° 3509 del 20/11/2009 a firma del Dott. Bolognini sia in netto contrasto con il paragrafo 12 della nota in esame. Si evidenzia inoltre che la lettera di trasmissione della suddetta nota n° 3509/2009, a firma del Direttore Generale della ASL 3, conferma che "*non si prospetta allo stato attuale situazioni di rischio imminente e misurabile per la salute pubblica*".

Dott. For. G. Ariberto Merendi

P.I. Luca Gentilini

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott. Claudio Coppi

Dott.ssa Serena Perissi